

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

I.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARTINO**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1
Disegno di legge (Discussione):	
Determinazione della misura delle indennità di studi e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti. (137)	
PRESIDENTE	1, 5, 9, 10
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	2, 6
MALAGUGINI	5, 6
MONDOLFO	6
NATTA	6, 8
RESCIGNO	8
PIERANTOZZI	8, 10
GALATI	9
SAILIS	9
FABRIANI	9
HELPER	9
LOZZA	10

Mondolfo, Natali Ada, Natta, Parente, Pelosi, Pierantozzi, Ponti, Proia, Ravera Camilla, Rescigno, Sailis, Smith, Vetrone.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo gli onorevoli Marchesi e Calosso.

Discussione del disegno di legge: Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli Istituti governativi dei sordomuti. (137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli Istituti governativi dei sordomuti.

Poiché questa è la prima seduta della Commissione in sede legislativa, desidero ricordare agli onorevoli colleghi che la discussione dovrà avvenire con le medesime norme che il Regolamento prevede per le sedute della Camera, con la sola differenza che la relazione è orale e non scritta. In particolare, rammento che nessuno potrà intervenire più di una volta nella stessa discus-

La seduta comincia alle 10,30.

Sono presenti:

Balduzzi, Bensi, Belloni, Bianchini Laura, Cecconi, Chini Coccoli Irene, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Diecidue, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Ferreri, Franceschini, Galati, Helfer, La Marca, Lozza, Martino,

sione, come prescrive l'art. 79 del Regolamento. Avverto inoltre che, per la discussione e la approvazione di questo disegno di legge la Commissione, a norma dell'articolo 11 delle aggiunte al Regolamento, è integrata dalla apposita Sottocommissione della Commissione finanze e tesoro.

Invito il relatore, onorevole Franceschini, a svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'esigenza di corrispondere un'indennità di studio e di carica agli insegnanti era già stata precedentemente sentita; ed infatti il Regio Decreto del 6 maggio 1923, n. 1054 aveva previsto talune indennità in equa misura; limitatamente, però, agli insegnanti delle scuole secondarie. Senonché, alcuni mesi dopo, con la legge 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico dello Stato, dette indennità furono conglobate e, praticamente, abolite.

Questo è il precedente che storicamente introduce il progetto di ripristino di quella indennità. Il decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240 concede infatti nuovamente le indennità al personale delle scuole secondarie. Il ripristino avvenne secondo una misura scalare: si trattava, per i professori di ruolo, di lire 5.000 mensili; per i professori non di ruolo di lire 3.000 a titolo di indennità di studio; le indennità di carica erano determinate: per i presidi titolari di prima categoria i direttori e le direttrici: lire 6.000; per i presidi di seconda categoria: lire 5.000; per i presidi incaricati e supplenti: lire 4.000. A queste indennità fu aggiunto, inoltre, un compenso così detto, con brutta espressione, forfetario per lavoro straordinario, pari a non oltre un quinto dell'indennità di studio. Successivamente si aggiunse la concessione di una indennità di studio e di carica ai professori di ruolo ordinari e straordinari delle università, e ciò con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003. Questo decreto prescrive, con decorrenza dal 1° maggio 1948, un'indennità accademica annua, per i docenti ordinari, di 180.000 lire; per i docenti straordinari di ruolo, di 120.000 lire; prevede, altresì, un'indennità di carica, con decorrenza dal 1° novembre 1947, per i rettori universitari e i direttori, di 30.000 lire annue, più un'indennità supplementare variabile dalle 70.000 alle 150.000 lire annue.

Veniva così a compiersi un voto la cui esigenza era stata sentita fin dal 1923, per quanto allora si realizzasse solo provvisoriamente; ma veniva anche a determinarsi una lacuna molto grave; perché, in fondo, si

escludeva dai benefici della legge, la nobile e numerosissima categoria dei maestri elementari, direttori didattici, ispettori, ecc.

Questa lacuna era, però, stata avvertita prima della deliberazione, in Consiglio dei Ministri, del decreto legislativo in favore dei professori universitari; tanto che un successivo decreto — recante la stessa data — prevedeva la concessione (pur senza stabilirne le misure) dell'indennità di studio a tutti gli *insegnanti* di qualunque ordine, di qualunque scuola (naturalmente governativa) e di qualunque grado. E questo è il decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1128. Esso dice, all'articolo 1: « Anche al personale insegnante direttivo di ruolo o non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, che non sia compreso nelle disposizioni del decreto legislativo 11 marzo 1948 n. 240, è attribuita un'indennità di studio e di lavoro straordinario. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, di cui al comma precedente, è attribuita anche un'indennità di carica. Le tabelle relative alla misura di questa indennità verranno approvate con apposito provvedimento legislativo ». L'ultimo articolo dice: « Le predette indennità avranno decorrenza dal 1° luglio 1948. » Il disegno che oggi è sottoposto al nostro esame è appunto quell'apposito provvedimento legislativo contemplato e voluto dal decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1128, il quale colma la lacuna, perché, in esso, le indennità di studio e di carica ed il compenso per lavoro straordinario, sono stabilite per tutti coloro che posseggano il titolo di insegnanti; e non occorre dire che i maestri elementari hanno sentito questo riconoscimento di una dignità a loro sacrosantamente dovuta come un vero atto di giustizia!

L'indennità di studio per detti insegnanti è fissata nelle misure mensili indicate dalla tabella annessa al nostro disegno di legge, che prevede anche un compenso per lavoro straordinario nella [misura forfetaria] [ed unica di lire 750 mensili, tranne per i maestri non di ruolo organico, ai quali esso viene corrisposto nella misura di lire 450 mensili.

In ottemperanza, inoltre, alla norma del decreto base n. 1128, la tabella in esame prevede la concessione di una indennità di carica in varie misure per i direttori didattici di ruolo, per i maestri incaricati della supplenza di un circolo didattico, per gli ispettori scolastici di ruolo e i direttori didattici incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica.

Questa indennità di carica è corrisposta in aggiunta all'indennità di studio ed al compenso per lavoro straordinario; con l'avvertenza che, per gli « incaricati », essa non deve intendersi cumulabile con quelle precedentemente concesse con il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, il quale stabilisce che, per la durata dell'incarico, è percepita una sovraretribuzione mensile pari alla differenza fra lo stipendio spettante al direttore didattico o all'ispettore scolastico di prima nomina e lo stipendio effettivamente percepito; gli incaricati, infine, possono optare per il trattamento più favorevole. Questa è, peraltro, una previsione normale per tutte le indennità.

La tabella fissa ancora le indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario per il personale degli Istituti governativi dei sordomuti: istituti che sono, in tutto, tre.

Nel leggere per la prima volta questo disegno di legge, mi sono chiesto perché si fossero considerati soltanto gli istituti per sordomuti e non anche quelli per altri minorati fisici come, per esempio, i ciechi e gli psicopatici; il dubbio si è dileguato con la constatazione che non esistono istituti governativi di insegnamento per ciechi o psicopatici, ma soltanto istituti privati, parificati — quasi tutti religiosi — che lo Stato sovvenziona con apposite voci del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Esiste — in vero — una scuola governativa di metodo per ciechi, in Roma; a cui sono addetti, come allievi, insegnanti elementari già diplomati ed abilitati, per compiere un anno di perfezionamento e di integrazione. Ma essa è una vera e propria scuola media, e pertanto i professori assegnativi godono dei benefici previsti dal decreto legislativo N. 240.

Altra domanda, che mi sono rivolta, concerne le maestre giardiniere, che sono apparentemente escluse. Ma le maestre giardiniere di ruolo, statizzate, non quelle comunali o parificate, (in tutto 170) sono incorporate nel personale degli istituti magistrali in quanto insegnano il tirocinio.

Ritengo utile riferire le cifre quantitative degli insegnanti, ripartiti fra le categorie considerate dal disegno di legge: i maestri di ruolo organico sono 125.903; i maestri non di ruolo organico sono 19.185; i direttori didattici di ruolo 1.610; i maestri incaricati della supplenza di un circolo didattico 500; gli ispettori scolastici di ruolo 238; i direttori incaricati della supplenza di circoscrizioni scolastiche 40.

Mi si potrebbe domandare se i vincitori dei concorsi magistrali in attuale corso di espletamento siano stati calcolati. Infatti essi sono stati compresi nelle 125.903 unità, con l'inclusione, appunto, delle 22 mila cattedre poste a concorso. Naturalmente è stato diminuito di altrettante cattedre il numero delle supplenze che l'altr'anno erano 41.000 e che quest'anno sono ridotte a 19.185. Dopo queste premesse di carattere storico, giuridico ed analitico, si può passare agli articoli del progetto governativo in esame.

Circa l'articolo 1 proporrei di sostituire alla parola « forfetaria » quella « globale » che è termine più corretto e completo, ma non potrei aderire alla sostituzione con la parola « unitaria » — come da taluno si è ventilato — perché il concetto di compenso forfetario implica anche la retribuzione di un complesso lavoro professionale, mentre in quello di compenso unitario vi è semplicemente il riferimento a qualcosa di numerico.

All'ultimo capoverso dall'articolo 1 si legge: « Il compenso forfetario di cui al precedente comma è corrisposto, in ogni anno scolastico, limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 luglio per il personale insegnante e assistente ed al periodo dal 1° ottobre al 31 agosto per il personale direttivo ed ispettivo ».

Dobbiamo quindi, rilevare che al personale insegnante e assistente il compenso forfetario non verrebbe corrisposto per due mesi, ed al personale direttivo ed ispettivo, per un mese: ma siccome nel decreto legislativo riguardante i professori di istituti secondari non esiste siffatta clausola che sospende per uno o due mesi la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, io vorrei proporre un emendamento — che mi riservo di presentare in seguito per iscritto — per sopprimere detto capoverso, poiché ritengo sia umiliante stabilire, a questo riguardo, una differenza di trattamento fra due diverse categorie di insegnanti quando noi sappiamo che i maestri di ruolo possono sempre essere chiamati a compiere lavori di riordinamento o di perfezionamento. D'altra parte non si violerebbero le disposizioni del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 per la disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti statali, decreto che dice testualmente: « In rapporto alle speciali caratteristiche del lavoro eseguito e al lavoro straordinario effettivamente prestato ». Nel caso nostro, si tratterebbe di speciali caratteristiche del lavoro eseguito.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1948

Circa l'articolo 2 osservo che si tratta di disposizioni inerenti alla non pensionabilità dei benefici, ed alla non cumulabilità di più indennità per lo stesso titolo, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

In merito all'articolo 3 e all'articolo 4 nulla vi è da osservare se non che vi si fa riferimento ad una lacuna della legge dell'11 marzo 1948, n. 240; la quale non parlava dei riflessi che, sul percepimento di tali indennità, potevano avere le modificazioni dello stato degli insegnanti. Disponendo l'applicabilità delle norme di cui all'articolo 3 anche alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, il progetto in esame ha colmato una lacuna del suddetto decreto legislativo, n. 240.

Infine l'articolo 5 dice: « Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Qui si tratta di applicare l'articolo 81 della Costituzione ed in particolare quell'ultimo comma di esso che è stato oggetto di discussione in varie riunioni delle Presidenze della Camera e del Senato; le quali hanno deliberato, in ossequio alla lettera del detto articolo 81, che qualunque nuova proposta che rechi onere finanziario debba essere accompagnata, anche se presentata dal Governo (nel qual caso sarebbe lecito supporre che questo avesse già le possibilità di finanziamento) dalla indicazione dei mezzi con cui si deve far fronte alla spesa prevista dalla legge che si propone.

Pertanto, l'articolo 5 di questo disegno dovrà essere appunto modificato nel senso di indicare specificatamente i mezzi necessari per coprire la spesa che ammonta a 7 miliardi in complesso.

Detto onere è ripartito categoria per categoria secondo somme che sono state controllate in base a quei numeri indice di cui ho dato lettura; cioè moltiplicando la spesa unitaria mensile per il numero dei beneficiari, e successivamente il prodotto per dodici, in quanto il carico è annuale.

Naturalmente, il carico è annuale se sarà approvato l'emendamento che io proporrò alla Commissione, e di cui ho già fatto cenno, inteso ad eliminare la breve carenza del compenso di lavoro straordinario per il personale insegnante ed assistente e per il personale direttivo ed ispettivo di cui all'articolo 1.

Con ciò avrei finito la mia relazione sul disegno di legge in esame: permettetemi però di dire ancora due parole, giacché sono in argomento.

Se noi osserviamo bene la legge — che è la legge base — del 7 maggio 1948, n. 1128, vediamo che essa dice all'articolo 1: « Anche al personale insegnante direttivo di ruolo e non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado... ».

Ora, in virtù di detta disposizione, il beneficio delle indennità è stato concesso ai professori di ruolo e non di ruolo degli istituti secondari, ai professori universitari ed infine ai maestri, attraverso il disegno di legge in esame; ma non sono state comprese talune categorie su cui richiamo brevemente l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Non sono compresi gl'incaricati universitari: i quali non sono professori di ruolo universitari né ordinari né straordinari, ma prestano la loro benemerita attività all'insegnamento con orario e diario normale; essi sarebbero esclusi da questa indennità di studio e di lavoro straordinario.

Non sono compresi gli insegnanti pratici e gli istruttori appartenenti al ruolo della Direzione generale dell'ordine tecnico. A questi istruttori, che sono 4000, è stato riconosciuto il titolo d'*insegnante* con provvedimento in data 6 settembre 1948 ed in giusto riconoscimento del fatto che l'istruttore tecnico, il quale sta a contatto talvolta per trenta ore la settimana con gli allievi, è un vero e proprio insegnante. Per questa categoria potrebbe essere fissato un complesso di indennità misurabili fra quelle dei maestri e quelle dei professori medi.

Un'altra categoria che resta finora esclusa dai benefici dei quali abbiamo parlato è quella degli assistenti universitari. E qui la discussione potrebbe divenire più delicata, perché mi si potrebbe obiettare che l'assistente universitario non è un insegnante, vero e proprio e, comunque, non è sempre in contatto con gli alunni e non ha un numero di ore di insegnamento prefissato. A questo proposito debbo far rilevare due cose: 1°) che l'assistente universitario effettivamente può supplire (per delega) in qualsiasi momento il suo professore, anche insegnando. Lo supplisce, in effetti, in determinate occasioni (nelle esercitazioni, per esempio, in cui si trova ad assumere un ruolo di vero e proprio insegnante). Inoltre egli è membro delle commissioni di esame, cioè giudica i candidati e, quindi, compie questa funzione delicata e peculiare dell'insegnamento; inoltre, per sua mansione specifica, assiste gli allievi nella tesi, fornendo loro chiarimenti e delucidazioni in rapporto da maestro ad allievo. 2°) D'altro canto se c'è una categoria di studiosi

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1948

che ha bisogno di indennità di studio è proprio quella degli assistenti universitari, i quali, in tre, quattro, cinque anni, devono studiare e fare pubblicazioni. E voi sapete che una pubblicazione costa almeno 20-25.000 lire, anche limitata ad estratti dalle riviste, che è il metodo più economico. Il numero degli assistenti universitari, sia di ruolo che in funzioni di ruolo, è di 2.750 circa. Il numero degli incaricati è di circa 550. Essi non percepiscono oggi indennità, a meno che non la ricevano come professori di scuole medie.

Si tratterebbe, quindi, di prevedere un conguaglio per gli incaricati universitari che insegnino già nelle scuole medie e che, come tali, abbiano già un'indennità di professore di scuola secondaria. In sostanza, se si fissasse, per esempio, l'indennità in lire 8.000 per gli incaricati universitari, il conguaglio per i professori delle scuole medie incaricati universitari potrebbe essere di lire 3000.

Così pure per gli assistenti universitari, (tenendo presente che vige la restrizione per cui l'assistente non può essere professore di scuola media di ruolo) si potrebbe proporre la indennità di 3.500 lire mensili qualora non fossero di ruolo (si tenga presente che i professori ordinari universitari ne percepiscono 15.000 e 5000 i professori di scuole medie).

Per gli assistenti universitari di ruolo non incaricati di insegnamento in un corso, l'indennità potrebbe essere di 6.000 lire: leggermente superiore, quindi, a quella dei professori, medi non perché ci sia differenza sostanziale di dignità o altro, ma perché l'assistente è complessivamente meno retribuito del professore.

Quanto agli assistenti di ruolo con funzioni di aiuto, si può per essi prospettare lo stesso trattamento dei professori incaricati: quindi, 8.000 lire. E per gli assistenti incaricati con funzioni di aiuto, che sono pochissimi, 5.000 lire.

Annessa a questa categoria — finora dimenticata — degli assistenti e degli incaricati, c'è poi la categoria del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio Vesuviano. Effettivamente questi studiosi sono meno a contatto con gli alunni; tuttavia non si vede perché dovremmo escludere questi pochi da simile trattamento. Si proporrebbe, pertanto, una misura complessiva di 7.000 lire, per tutti. Si tratta di pochi Osservatori: quelli di Trieste, di Catania, Vesuviano, di Monte Mario ed altri, con un complesso di non più di quaranta persone.

Ora se noi, onorevoli colleghi, entriamo nell'ordine di idee di estendere come è giusto anche a queste categorie i benefici delle indennità di studio e di lavoro straordinario, ci si possono prospettare due ipotesi: o proponiamo questa estensione subito, includendola nel disegno attualmente in esame il quale verrebbe così ad essere sostanzialmente modificato; oppure si potrebbe discutere questa estensione, in un successivo esame attraverso una successiva proposta di legge.

Personalmente, preferirò seguire questa seconda strada, perché occorrerà trovare i fondi necessari il cui ammontare complessivo si aggira, per le categorie summenzionate intorno al mezzo miliardo, e precisamente: circa 250 milioni per gli assistenti, 150 milioni per i 4.000 istruttori pratici e 50 milioni per gli incaricati universitari. Non si tratta di una cifra enorme, ma essa è pur sempre tale da renderci perplessi sul modo di trovare subito il finanziamento; né sarebbe opportuno ritardare oltre le auspicate provvidenze per i maestri elementari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MALAGUGINI. Prendo la parola per sottoporre alla Commissione una questione sospensiva.

Nella sua relazione, il collega Franceschini, parlando dell'articolo 5, ha accennato a difficoltà relative alla mancanza, nell'articolo stesso, dell'espressa indicazione della fonte a cui attingere i fondi necessari per l'esecuzione delle provvidenze contemplate dal disegno di legge.

Ritengo che, se non si risolve preliminarmente tale questione, la discussione rischierebbe di assumere carattere puramente accademico e non potrebbe approdare ad un risultato concreto. Perciò propongo che sia ascoltato in proposito il rappresentante del Governo: e, se non si otterranno i necessari chiarimenti, si rinvi l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Posso dare io chiarimenti in proposito e credo, onorevole Malagugini, che a seguito di essi, ella non insisterà nella sua richiesta sospensiva.

In realtà questo disegno di legge è rimasto a giacere tanto tempo, nonostante le numerose sollecitazioni e proteste che abbiamo ricevuto, sotto forma di telegrammi e di lettere, da tutti i centri d'Italia, e dalle associazioni dei maestri elementari, proprio perché in esso non era indicata — ai sensi dell'articolo 84, ultimo capoverso, della Costituzione — la fonte di entrata a cui il Go-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1948

verno avrebbe potuto attingere per far fronte a questa nuova spesa.

Il Ministero della pubblica istruzione ha però concordato con il Ministero del tesoro il modo per fronteggiare l'onere ed ha predisposto i mezzi necessari; e appunto in seguito a questo accordo il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno. Resta in sospeso soltanto per la parte formale l'ultimo articolo, l'articolo 5, che non può conservare la forma attuale, perché, tenendo presente l'articolo 81 della Costituzione, noi daremmo vita ad una vera delega di poteri — che la Commissione non è invece in grado di fare — al Governo. A proposito della formula che indichi l'ottemporanza all'articolo 81 della Costituzione, sono in corso di discussioni fra i Presidenti delle due Commissioni Finanze e Tesoro della Camera e del Senato ed il Ministro del tesoro. Poiché tali discussioni potrebbero essere lunghe riterrai opportuno iniziare, nel frattempo, l'esame di questo disegno di legge, considerando, soprattutto che la questione sollevata è di pura forma poiché è un fatto che i fondi necessari già esistono. Mi auguro che l'onorevole Malagugini sia soddisfatto di tali chiarimenti e non insista sulla questione sospensiva.

MALAGUGINI. Non insisto e prendo atto delle dichiarazioni del Presidente, soprattutto del fatto che i fondi esistono.

MONDOLFO. Riterrei opportuno, anzitutto, rimandare alla formulazione di un altro progetto di legge la proposta di assegnare le indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario anche ad altre categorie di insegnanti, perché (oltre ai motivi accennati dal relatore) è necessario che ciascuno di noi abbia la possibilità di riflettere sull'ammontare dell'indennità da assegnare a ciascuna categoria. Io penso, ad esempio, che agli assistenti, per i quali l'indennità di studio rappresenta non soltanto un interesse personale, ma soprattutto un mezzo per contribuire al progresso delle discipline scientifiche, queste indennità debbano essere concesse con larghezza, non, quindi, in misura proporzionale all'ammontare dello stipendio, anzi, forse, in misura inversamente proporzionale.

Per quanto riguarda il disegno di legge che vien presentato al nostro esame, in linea di massima riterrai opportuno di far decorrenza la concessione di questa indennità di studio — a meno che non ostino insuperabili difficoltà di bilancio — dalla stessa data dalla quale decorrono le indennità di studio concesse ad altre categorie di insegnanti. Né

si può parlare di retroattività, perché il principio della concessione di indennità fu determinato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, mentre ora ne viene stabilita soltanto la misura. In pratica io stabilirei la decorrenza dal 1° gennaio, come per gli insegnanti secondari.

Inoltre accetto l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 proposta dal relatore. Ritengo che, all'ultimo comma dell'articolo 3, per i periodi di aspettativa, nei quali gli altri compensi non vengono sospesi, ma semplicemente ridotti, anche le indennità stabilite da questa legge debbano essere non sospese, ma, tutt'al più, ridotte, tanto più che nel periodo di aspettativa si può attendere alla preparazione professionale ed usufruire della indennità di studio in misura anche maggiore di quella di cui si usufruisce quando si presta servizio nella scuola.

L'articolo 4, in fondo, suona revoca di concessioni fatte precedentemente: costituisce una correzione di una legge precedente che aveva fatto una concessione. Inoltre io per la parola «forfetario» sento un vero errore linguistico e mi duole che proprio il Ministero della pubblica istruzione ne sia il colpevole. In sostanza la parola «a forfait», in certi casi, corrisponde presso a poco alla frase italiana: «a cottimo»; in altri casi esprime invece un compenso che resta eguale qualunque sia l'entità del lavoro compiuto. Mi pare, pertanto, che qui essa non sia usata nel significato che solitamente si dà alla parola.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Si potrebbe dire: «cumulativo».

MONDOLFO. In questo caso assumerebbe il significato di: proporzionale alla quantità del lavoro prestato.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Nel nostro caso vuol dire: in una misura complessiva che si fissa fra le 450 e le 750 lire. Certo, il concetto espresso nel termine «forfetario» è molto comprensivo e, purtroppo, non facilmente sostituibile.

NATTA. Premetto che i maestri attendono con comprensibile ansia che siano determinate le diverse indennità di cui ci stiamo occupando. Pur essendo quindi d'accordo sulle proposte formulate dal collega Franceschini circa la necessità di corrispondere dette indennità anche agli incaricati ed assistenti universitari, ritengo che sarebbe opportuno affrontare questo secondo problema in un successivo progetto di legge.

Rammento che, durante la recente discussione sul bilancio del Ministero della pubblica

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1948

istruzione fu presentato, dai colleghi Gallo e Lozza, un ordine del giorno inteso ad estendere agli insegnanti pratici e istruttori l'indennità di studio, ma esso venne respinto. Siamo quindi ben lieti che si pensi di estendere anche agli insegnanti pratici ed istruttori, il beneficio di queste indennità.

Circa la decorrenza dell'indennità, concordo con l'onorevole Mondolfo ed a questo proposito ho già presentato un emendamento che illustrerò contemporaneamente. Difatti l'onorevole relatore ha parlato di lacune che era necessario colmare: nella relazione è detto che si è inteso seguire un criterio di equa proporzione rispetto alle indennità già fissate per gli insegnanti medi. Però tale criterio di equa proporzione non esiste nel primo articolo in cui si dice che la concessione della indennità per i maestri decorre dal 1° luglio 1948, anziché dal 1° gennaio, come stabilito per gli insegnanti medi. Desidero, a questo proposito, chiarire le date citate dal collega Franceschini. Il decreto legge n. 240 prevede le indennità per gli insegnanti medi ed è stato emanato in seguito ad una decisione del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio. Il decreto porta la data dell'11 marzo, con decorrenza dal 1° gennaio 1948 e, quindi, retroagisce. Per gli insegnanti elementari il decreto è del 7 maggio, ma la decisione di estendere anche agli insegnanti elementari queste indennità è stata adottata dal Consiglio dei Ministri dell'8 aprile. Da tale deliberazione è scaturito poi il decreto legge emanato il 7 maggio, che fissava le modalità per la concessione di indennità agli insegnanti elementari, senza peraltro determinare le tabelle. Per gli insegnanti universitari, poi, con un decreto, anche esso in data 7 maggio, si fissava la decorrenza dell'indennità dal 1° gennaio. Ora non vedo la ragione di stabilire per i tre ordini di insegnanti, tre diverse decorrenze del beneficio poiché verrebbe a crearsi una sperequazione incomprensibile. Infatti una volta affermato il principio della necessità di concedere a tutti gli insegnanti l'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario, non si comprende perché per alcuni essa debba aver inizio dal gennaio, per altri dal maggio (e per alcuni ancora dal novembre dell'anno scorso) mentre per i maestri, (ultimi giunti) debba aver inizio dal luglio di quest'anno. Ritengo, pertanto, che sia provvedimento di sana giustizia fissare la decorrenza dal 1° gennaio 1948 anche per i maestri.

Sono d'accordo con l'onorevole Franceschini sull'opportunità di abolire l'ultimo comma del primo articolo, e mi permetto

di fare alcune osservazioni per quel che riguarda le cifre stabilite dalla tabella per i diversi gradi.

Esiste una prima differenziazione tra maestri di ruolo organico e maestri non di ruolo organico, differenziazione che già esisteva nel decreto che concedeva l'indennità agli insegnanti medi. Ora, non mi sembra che ciò sia giusto, perché non si comprende il motivo per il quale l'indennità di studio deve ammontare per i maestri di ruolo a 3.500 lire e per quelli non di ruolo a 3.000 lire. Valgono, in questo campo, le stesse considerazioni fatte poco fa per gli assistenti universitari e per gli incaricati: è evidente, mi pare, che i maestri fuori ruolo hanno maggiori necessità di studio che non quelli in ruolo organico.

Ma se una certa differenziazione si può giustificare per la indennità di studio, essa diventa addirittura assurda per l'indennità di lavoro straordinario: non si comprende perché debba essere assegnata una determinata cifra agli insegnanti in ruolo organico, ed un'altra agli insegnanti fuori ruolo, dal momento che le due categorie compiono il medesimo lavoro. È vero che si tratta di una differenza minima — duecento lire — ma la differenza, comunque, esiste, ed è ingiusta perché in genere accade che i maestri fuori ruolo siano assegnati alle sedi più disagiate e debbano occuparsi di diverse classi sicché il loro lavoro è anche maggiore e più gravoso.

Ora, si potrebbe, anche in questo caso, perequare le tabelle e assegnare anche ai fuori ruolo le stesse indennità stabilite per i maestri in ruolo. Dai calcoli fatti, in base alle cifre fornite dal relatore, mi pare che la maggiore spesa sarebbe di circa 23 milioni annui.

Si può anche osservare che la differenziazione non è prevista tra i direttori didattici e gli incaricati che, in perfetta eguaglianza, dovrebbero fruire delle identiche indennità. Perché, allora, la differenziazione si vuole introdurre nel caso dei maestri fuori ruolo?

Senza dire che, nei particolari di applicazione, si giunge a delle assurdità come, per esempio, quella che riguarda gli insegnanti dei tre Istituti di sordomuti, per i quali si vogliono porre differenze fra gli assistenti in ruolo organico e quelli non di ruolo: si tratta di 9 fuori ruolo in tutto. Mettiamoli allo stesso livello degli altri 20 in ruolo e avremo applicato un principio di giustizia.

L'onorevole Franceschini osserva che, per i maestri che entreranno in ruolo coi nuovi concorsi, la decorrenza della indennità do-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1948

vrebbe datare dalla nomina. Ma bisogna osservare che questi maestri erano supplenti e che l'indennità deve avere decorrenza, secondo il progetto di legge, dal luglio o dal gennaio.

RESCIGNO. Trattandosi di supplenti, l'indennità potrebbe essere anticipata al 1° luglio.

NATTA. Perfettamente: dal 1° luglio o dal 1° gennaio se verrà accolto l'emendamento da me presentato.

Per quanto riguarda l'articolo 5, non vi è che da attendere che venga elaborata quella formula a cui ha accennato l'onorevole Presidente. Ma ci sia consentito esprimere, nello stesso tempo, la nostra protesta per il nuovo ritardo nella concessione delle indennità ai maestri.

PRESIDENTE. L'onorevole Rescigno ha presentato il seguente ordine del giorno: « La VI Commissione in sede legislativa, considerato che ragioni di evidente equità ed opportunità impongono la estensione della indennità di studio alle categorie degli insegnanti incaricati, aiuti ed assistenti universitari, invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge relativo, che la predetta indennità conceda con decorrenza dal 1° luglio 1948 ».

Prima di dare la parola all'onorevole Rescigno per illustrare il suo ordine del giorno, pur senza voler intervenire nel merito, desidero tuttavia avvertire quegli onorevoli colleghi che hanno già espresso preoccupazioni circa la possibilità di un ritardo nell'applicazione di questo disegno di legge in conseguenza dell'eventuale estensione dell'indennità di studio agli assistenti o ad altre categorie, che, per discutere ed approvare degli emendamenti occorre press'a poco il medesimo tempo che per discutere ed approvare un ordine del giorno. Si tratta soprattutto di vedere se il Governo abbia a disposizione i fondi necessari per questa estensione.

Qualora mancassero i fondi, il Governo potrebbe accogliere la proposta come raccomandazione per il futuro, ma non potrebbe applicare l'indennità di studio con decorrenza dal 1° luglio 1948 agli assistenti ed incaricati universitari.

Non so, quindi, se sia opportuno che l'ordine del giorno dell'onorevole Rescigno venga posto in votazione prima che il Governo ci illumini sulla eventuale esistenza di tali fondi.

L'onorevole Rescigno ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

RESCIGNO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni per le quali a queste categorie di insegnanti incaricati, aiuti ed assistenti universitari, va giustamente

estesa l'indennità di studio, sono state ampiamente ed efficacemente illustrate dal relatore onorevole Franceschini e dall'onorevole professor Mondolfo, il quale anzi, col suo acume, ha osservato che agli assistenti soprattutto bisognerebbe concedere un'indennità di studio più ampia, perché essi si avviano alla carriera universitaria e, quindi, hanno bisogno di maggiori e più validi strumenti di lavoro: e su questo siamo tutti d'accordo. Il relatore poi ci ha anche invitato a considerare che la somma che occorrerebbe non è molto notevole, perché in confronto dei sette miliardi occorrenti per la concessione dell'indennità di studio ai maestri, non sarebbe che di mezzo miliardo.

Penso che il Governo debba assolutamente trovare questo mezzo miliardo, perché rinviare *sine die* questo problema equivarrebbe a dimenticarsene e sappiamo bene cosa significhi sempre un rinvio. Perciò nel mio ordine del giorno ho voluto precisare la data di decorrenza e, non potendo anticipare l'indennità di studio al 1° gennaio in quanto si ricadrebbe in un precedente esercizio finanziario, ho proposto di fissarla con decorrenza 1° luglio: così ci troviamo nell'esercizio corrente e la cosa è possibile. In tal modo noi impegniamo, evidentemente, il Governo a concedere tale beneficio durante il corrente esercizio.

Credo, con ciò, di avere sufficientemente illustrato il mio ordine del giorno.

PIERANTOZZI. Sia il decreto legislativo 7 maggio 1948, come il presente disegno di legge, si preoccupano manifestamente del personale che è a contatto diretto con gli alunni, si preoccupano, cioè, della scuola militante.

Ma in me è sorta una preoccupazione: c'è un personale che lavora giornalmente per la scuola, che è costretto ad essere tecnicamente preparato per seguire le attività della scuola, perché su di esse deve poter esercitare un controllo, e che non è compreso né in questo disegno di legge, né nella legge del maggio: voglio dire i provveditori agli studi, i funzionari del Ministero, i capi-divisione, i capi-sezione ecc. i quali non hanno alcuna indennità di studio.

L'altro giorno un capo-divisione del Ministero mi diceva: « Perché voi insegnanti avete diritto a studiare e noi, che pure viviamo per la scuola e diamo tutta la nostra attività alla scuola, siamo condannati ad essere ignoranti? ».

Mi pare che in questa sede converrebbe richiamare l'attenzione del Governo su que-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1948

ste categorie di funzionari, che sono completamente ignorate da questo provvedimento e da quello precedente.

GALATI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Rescigno. Per quanto si riferisce alla decorrenza dell'indennità, un nuovo elemento mi pare possa essere decisivo per la discussione, cioè a dire l'opinione del Sindacato degli insegnanti elementari. Come segretario della Federazione italiana della Scuola io sono a contatto con tutti i sindacati ed ho qui la circolare del Segretario Generale della scuola elementare che comunica alla categoria lo svolgimento e le conclusioni della discussione col Ministero dell'Istruzione. Il Sindacato, come sua massima richiesta, domandò la decorrenza del 1° maggio; quindi, noi andiamo oltre alla richiesta del Sindacato quando concluse le trattative, chiediamo il 1° gennaio.

Nella circolare stessa il segretariato del Sindacato manifesta la sua soddisfazione per le conclusioni raggiunte; non è quindi il caso di complicare la situazione, tanto più che gli insegnanti elementari attendono da un giorno all'altro questa indennità e sono venute da me alcune commissioni per insistere e sollecitare l'approvazione del progetto di legge. Del resto, se la proposta dell'onorevole Natta venisse accolta dalla Commissione, quale ne sarebbe il risultato? Un rinvio a nuove trattative, senza speranza di successo perché la decorrenza delle indennità dal 1° gennaio importerebbe altri 3 miliardi e mezzo che non potremmo coprire se — come vedete — ancora attendiamo la copertura dei 7 miliardi per l'approvazione della proposta di legge in discussione. Chiedo pertanto l'approvazione d'urgenza di questa legge.

Ritengo, che si debba concludere questa mattina la discussione se vogliamo rispondere alle ansiose aspettative delle categorie interessate.

SAILIS. Sono d'accordo con l'onorevole Rescigno relativamente all'estensione dei benefici di questo provvedimento agli incaricati universitari. L'ordine del giorno Rescigno dovrebbe essere, però, completato, stabilendo, anche nel campo universitario, una graduatoria che tenga conto dei diversi titoli posseduti dagli interessati poiché vi sono, per esempio, professori di ruolo di scuole medie incaricati universitari, i quali non si preoccupano né di fare pubblicazioni scientifiche, né di cimentarsi nei concorsi universitari.

Quindi bisogna graduare l'indennità adeguandola ai titoli accademici posseduti, te-

nendo presenti il metodo e i fini dell'insegnamento universitario. Bisogna altresì dare precise direttive al Governo perché questa graduazione avvenga in modo saggio e realistico. La posizione del ternato che non ha trovato collocamento e di chi ha avuto riconosciuta, nei concorsi universitari nazionali, la maturità scientifica e didattica è identica, sostanzialmente e scientificamente, se pure non formalmente, a quella dei professori titolari. Esemplicando, penso che la graduazione debba essere fatta in modo che l'indennità accademica (non di studio, ma accademica almeno per i ternati e maturi) venga determinata in differente proporzionale misura per i ternati e maturi, per i liberi docenti, per i cosiddetti esperti. Del resto non dico cosa nuova. L'attuale legislazione positiva concede saggiamente al ternato e al maturo il trattamento economico del grado 8°, al libero docente quello del grado 9°, e ai semplici cultori della materia il trattamento economico del grado 10°.

L'indennità accademica che io propongo mira al fine di mettere in grado gli incaricati di cimentarsi nelle prove accademiche. Ma quando un incaricato non produce scientificamente, non si propone neanche di produrre, non consegue la maturità ufficiale o almeno la docenza a titolo privato, allora si ha ragione di restare perplessi traendone le conseguenze logiche.

Una graduatoria è opportuna anche nei riguardi degli assistenti a seconda che siano di ruolo o incaricati, ai quali però bisogna dire chiaramente che l'assistentato non ha come fine suo naturale quello di costituire solo una comoda passerella per il passaggio alle scuole medie.

FABRIANI. Devo rilevare che in questo provvedimento sono stati completamente dimenticati i funzionari delle Sovrintendenze i quali, attraverso concorsi e pubblicazioni, arrivano ai gradi 9° ed 8°. Perché dimenticarli? Siccome moltissimi di questi funzionari hanno stipendi minimi, io propongo che si assegnino loro almeno le indennità degli insegnanti delle scuole medie.

HELFER. Vorrei invitare gli onorevoli colleghi a decidere se intendano esaminare tutto il quadro panoramico del problema, oppure ridurre la visuale alla questione specifica che stiamo trattando, per renderci conclusivi...

PRESIDENTE. Non possiamo impedire a chi chiede di parlare di fare proposte, che potranno essere in seguito concretate in emendamenti.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1948

Del resto, il relatore ed il Governo faranno sentire il proprio parere su tutte le osservazioni fatte.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

LOZZA. Non sarebbe meglio che completassimo oggi l'esame del disegno?

PRESIDENTE. Ho già spiegato in principio di seduta all'onorevole Malagugini, il quale avrebbe voluto proporre la questione sospensiva; che non possiamo definire oggi il disegno di legge, perché non si è ancora risolta la nota questione inerente all'articolo 81 della Costituzione.

LOZZA. A noi era stato assicurato che si trattava di una cosa molto semplice: adesso, questa questione di forma ci turba perché pensavamo che questo problema si potesse risolvere in tempo e gli insegnanti elementari, soprattutto, pensavano di potere riscuotere l'indennità alla fine del mese scorso.

Signor Presidente, la prego di tener conto della mia protesta.

PRESIDENTE. Le dò atto di questa protesta, della quale sarà tenuto conto in verbale.

Non è nelle mie possibilità modificare le cose. Occorre che quella questione di ordine generale — che non riguarda soltanto questo disegno di legge, ma circa una diecina di disegni rimasti in sospenso presso le varie Commissioni della Camera, e anche presso le

corrispondenti Commissioni del Senato, — sia definita una volta per sempre, in modo che sia chiaro come debba essere indicata in ogni disegno di legge, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, la fonte di entrata con cui far fronte alle maggiori o nuove spese. Quindi, non è possibile approvare il disegno di legge nella seduta odierna: appena tale formula sarà concretata, la Commissione sarà nuovamente convocata e potrà allora rapidamente concludere.

PIERANTOZZI. Desidero presentare il seguente ordine del giorno: « Considerato che i provvedimenti già presi e quello in discussione si riferiscono esclusivamente al personale che, per le sue specifiche funzioni, deve continuamente aggiornare la propria cultura; constatato che in esso non sono stati compresi né i Provveditori agli studi né i funzionari delle amministrazioni centrali e periferiche; si chiede che i benefici in discussione siano estesi anche a tutte queste benemerite categorie ».

PRESIDENTE. Sta bene. La avverto, però, che poichè il suo ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale, esso non potrà essere svolto, ma solo essere votato insieme agli altri.

La seduta termina alle 12,20.